



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati il 4 agosto 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati LONGO (802); CARÈ, Enrico BORGHI, BURATTI, CARNEVALI, DE FILIPPO, LA MARCA, MORASSUT, NAVARRA, PAGANI, PEZZOPANE, PINI, ROSSI, SCHIRÒ, SENSI, UNGARO e VISCOMI (925); FITZGERALD NISSOLI, UNGARO, GIACOMONI, SANGREGORIO, RIZZETTO, POLVERINI, Sandra SAVINO, MARIN, CALABRIA, Maria TRIPODI, Gregorio FONTANA, NAPOLI, GADDA, BAGNASCO, CASSINELLI, CASCIELLO, ZANELLA e GERMANÀ (1129); UNGARO (2159); SCHIRÒ, LA MARCA, CECCANTI, VISCOMI, FRAGOMELI, RACITI, SIANI, PINI, LACARRA e RIZZO NERVO (2239); SIRAGUSA, Sabrina DE CARLO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI e OLGATI (2270); FORMENTINI, BILLI, COMENCINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, GRIMOLDI, PICCHI, RIBOLLA e ZOFFILI (2570)

(V. Stampati Camera nn. 802, 925, 1129, 2159, 2239, 2270 e 2570)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 agosto 2021

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È istituita la Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, di seguito denominata « Commissione », con compiti di:

a) indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenendo conto dell'evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;

b) promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero;

c) studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero;

d) ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

2. A tal fine la Commissione definisce un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero, dei Comitati degli italiani all'estero e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

Art. 2.

(Attività)

1. La Commissione:

a) valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni; avanzando proposte per la coerenza delle politiche e delle attività delle amministrazioni statali, regionali e locali nei confronti dell'emigrazione italiana; promuovendo, in generale, un aggiornamento del sistema normativo, anche segnalando alle Camere le principali esigenze e le iniziative più opportune per perseguire tale risultato, dandone conto nelle relazioni di cui all'articolo 6;

b) elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni in favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

c) verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi esteri di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, nonché la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici da parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto a quelli residenti in Italia, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti, rilevando la dimensione della ripresa dei flussi di mobilità e di espatrio e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero;

d) studia le questioni riguardanti le nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;

e) favorisce la promozione integrata del « sistema Italia » nel mondo, individuando le modalità per favorire la partecipazione delle

comunità italiane all'estero alle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane, individuando le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese, anche italiane, operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano e verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese;

f) per i fini di cui alla lettera e), promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana, con particolare riguardo alla presenza di comunità di imprenditori organizzate dalle associazioni italiane di categoria all'estero, e la realizzazione di una banca dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese;

g) promuove la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, anche attraverso il potenziamento delle scuole italiane e dei corsi di lingua e di cultura italiane nelle scuole locali, negli istituti italiani di cultura all'estero e presso gli enti gestori, proponendo indirizzi per il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati che operano in tale settore, favorendo la programmazione degli interventi a livello di Paese, favorendo l'integrazione delle proposte formative italiane nei sistemi scolastici e universitari di altri Paesi nonché verificando il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese, realizzando periodiche azioni di monitoraggio sulla situazione esistente nelle aree del mondo nelle quali si manifesti un interesse per la cultura italiana e favorendo l'integrazione delle discipline attinenti alla lingua e alla cultura italiane nei sistemi scolastici e universitari degli Stati esteri;

h) valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei loro esponenti più significativi, nell'ambito di una concezione bidirezionale delle relazioni culturali che superi forme ormai inattuali di mera trasmissione di modelli elaborati in ambito nazionale;

i) sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, adotta atti di indirizzo anche indicando soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese e per promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

2. La Commissione promuove:

a) l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

b) il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenere la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento; la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero, che integrino il criterio dello *ius sanguinis* con la comprovata conoscenza della lingua e della Costituzione italiane quali presupposti per un'effettiva appartenenza alla comunità civile e culturale del nostro Paese, anche al fine di prevenire eventuali condotte illegali in connessione con le procedure di concessione della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani;

c) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e

per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

d) iniziative per il rafforzamento dei *media* di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche, e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti, anche per consentire un più consapevole sviluppo della partecipazione alla vita democratica italiana da parte dei cittadini italiani all'estero nonché per sollecitare l'attenzione del sistema informativo nazionale sulla condizione e sulla storia degli emigrati italiani, al fine di sostenere una più diffusa ed efficace informazione di ritorno e mantenere il rapporto con la terra di origine e le sue realtà economico-industriali;

e) indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

f) l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

g) una riforma dei patronati italiani all'estero;

h) accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;

i) accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri per la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione riguardanti gli italiani residenti all'estero e per il potenziamento dei processi per accelerare e semplificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all'estero o in Italia;

l) il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo

scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;

m) le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;

n) le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;

o) l'approfondimento delle questioni attinenti alla situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in proporzione alla consistenza dei gruppi medesimi, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, dando priorità ai senatori e ai deputati eletti nella circoscrizione Estero e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

Art. 4.

(Ufficio di presidenza della Commissione)

1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, per

la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. In sede di prima attuazione della presente legge, la Commissione è convocata per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Il presidente è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

(Funzionamento)

1. La Commissione adotta il proprio regolamento interno.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può:

a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla pubblica amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli or-

gani di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

3. La Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici nonché esponenti delle comunità degli italiani all'estero.

4. Per le sue finalità la Commissione può compiere missioni, anche all'estero qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti e di verificare l'esistenza di eventuali criticità, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. La Commissione può altresì svolgere missioni presso le istituzioni dell'Unione europea e presso organizzazioni internazionali al fine di approfondire l'esame degli aspetti relativi alla condizione degli italiani nel mondo.

Art. 6.

(Relazioni)

1. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogniqualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

3. Il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commis-

sione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

Art. 7.

(Dotazioni e strutture)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

€ 1,00